

COMUNE DI LEVICO TERME
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 28 del 14 dicembre 2018

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 dd. 14.12.2018 con oggetto: “6° Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al DUP 2018-2020”.

Il sottoscritto, nominato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2017, revisore dei conti unico del Comune di Levico Terme per il triennio 2017-2020;

Preso atto che il Bilancio di previsione 2018-2020, la nota integrativa allegata bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 sono stati approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 1 in data 18 gennaio 2018;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con oggetto: “6° Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al DUP 2018-2020” e i prospetti allegati;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Ricordato che l'art. 9 della L. 243/2012 come modificata dalla L. 164/2016 definisce il principio del pareggio di bilancio per gli enti locali come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali e stabilisce che per gli anni 2017- 2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa;

Tuttavia, la sentenza n. 274/2017 e la sentenza n. 101/2018 della Corte costituzionale hanno disposto che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. La Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha pubblicato la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, che modifica la precedente circolare RGS n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (SFP) (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016).

Nella circolare viene preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n.101/2018 e viene precisato che:

- gli enti locali, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Richiamata l'integrazione al Protocollo di intesa in materia di finanza locale per l'anno 2018, sottoscritta in data 26.11.2018 nella quale le parti hanno condiviso il differimento dei seguenti termini per tutti i comuni della Provincia Autonoma di Trento:

- il termine del 30 novembre 2018 previsto dall'articolo 175, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. per le variazioni di bilancio, nonché il termine del 15 dicembre previsto dall'articolo 175, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. per la variazione al piano esecutivo di gestione sono posticipati al 31 dicembre 2018;
- il termine di 30 giorni per la regolarizzazione delle ordinazioni fatte a terzi relative a lavori, forniture e prestazioni cagionate dal verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile previsto dal comma 1 dell'articolo 200 della L.R. n. 2/2018 e il termine di 45 giorni previsto dal comma 3 dell'articolo 53 della L.P. 26/93 sono estesi a 60 giorni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;
- il termine del 31 dicembre 2018 previsto dall'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, è posticipato al 31 marzo 2019 ed è autorizzato l'esercizio provvisorio fino al medesimo termine.
- sono conseguentemente differiti al 28 febbraio 2019 i termini previsti dall'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 per la presentazione all'organo consiliare da parte dell'organo esecutivo dello schema del bilancio di previsione e del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2019-2021.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Scioglimento del consiglio comunale di Levico Terme ai sensi dell'art. 193, comma 1, lett. b), punto 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) e la nomina del commissario straordinario presso il comune per la sostituzione di sindaco, giunta e consiglio comunale per quanto previsto all'art. 193, comma 3 del Codice.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

Considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che l'urgenza risulta giustificata;
- che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2018;
- di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti;

	<i>Competenza 2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>Maggiori entrate correnti</i>	157.301,00	180.000,00	0,00
<i>Minori spese correnti</i>	25.998,00	750,00	0,00
<i>Minori spese correnti non ricorrenti</i>	68.000,00		
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti</i>		30.400,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento</i>		200.000,00	
<i>Maggiori entrate correnti non ricorrenti</i>		0,00	0,00
<i>Avanzo di amministrazione per spese correnti</i>		0,00	0,00
<i>Avanzo di amministrazione per spese di investimento</i>	164.100,00		
<i>Entrate da contributi per il rilascio delle concessioni edilizie destinate a spese correnti</i>		0,00	0,00
<i>Canoni aggiuntivi BIM destinati alle spese correnti</i>		0,00	
<i>Maggiori entrate per investimenti</i>	49.250,00	0,00	0,00
<i>Maggiori entrate per prestiti</i>		0,00	0,00
<i>Maggiori entrate servizi c/ terzi</i>	20.000,00		
<i>Minori spese d'investimento</i>	84.800,00	0,00	0,00
<i>totale risorse disponibili</i>	569.449,00	411.150,00	0,00
<i>Maggiori spese correnti</i>	77.220,00	211.150,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese correnti</i>	30.400,00	0,00	0,00
<i>Minori entrate correnti</i>	75.679,00	0,00	0,00
<i>Minori entrate correnti non ricorrenti</i>	38.000,00		
<i>Maggiori spese correnti non ricorrenti</i>	30.000,00	0,00	0,00
<i>Maggiori spese d'investimento</i>	54.150,00	200.000,00	0,00
<i>Fondo Pluriennale Vincolato spese di investimento</i>	200.000,00		
<i>Minore avanzo di amm. per spese di investimento</i>		0,00	0,00
<i>Minori entrate per investim.</i>	44.000,00		
<i>Maggiori spese servizi conto terzi</i>	20.000,00		
<i>Maggiori spese per rimborso di prestiti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>totale risorse utilizzate</i>	569.449,00	411.150,00	0,00

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: **“6° Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al DUP 2018-2020”**.

14 dicembre 2018

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)